

## 3

Sarà debito preciso de' suddetti Savj da Mar, e Capitanj trattenuti di esaminare, e riconoscere fondatamente, se il Bastimento, su cui verranno chiamati a far la Perizia, sarà convenientemente acconciato, e in istato di poter intraprendere una sicura Navigazione; e così parimenti, s'egli sarà ben corredato, allestito, e guarnito di Vele, di Cavi, e di Gomene, d'Ancore, e di tutti quegli Attrezzi intervenienti all'uso della Navigazione, e di ciò ancora che secondo la qualità de' viaggi si rendesse necessario alla propria difesa.

## 4

Esaminato, e riconosciuto tutto ciò con la dovuta attenzione, e disinteressatezza, dovranno tosto estendere con precisione, e con verità la loro Perizia, che avrà ad esser anche firmata da ognuno di essi con giuramento.

## 5

Nessun Capitano potrà ottenere dal Magistrato all'Armar la licenza di ciurmare, se prima non produrrà la suespressa giurata Perizia, la quale sarà dal Ministro competente del medesimo Magistrato conservata in apposita Filza, per quei confronti, ed esami, che convenissero.